Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 marzo 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **931**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

medicina nucleare.

Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, primo gruppo, sono aggiunti i seguenti:

complementi di algebra;
calcolo numerico e programmazione;
metodi di approssimazione;
processi stocastici;
teoria dei giochi;
metodi matematici di analisi economica;
linguaggi formali e compilatori;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria dei sistemi;
struttura dei sistemi dinamici;
teorie ergodiche;
geometrie finite;
teorie combinatorie;
programmazione matematica;
gruppi di Lie;
algebre topologiche;
teoria delle rappresentazioni;
fondamenti della matematica;
equazioni a derivate parziali.

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

esperimentazioni di chimica;

analisi numerica e programmazione: corso speciale per le scienze naturali;

climatologia;

mineralogia sistematica;

geologia nucleare;

rilevamento geologico;

difesa del suolo;

idrogeologia;

fotogeologia;

geologia regionale;

geologia applicata;

paleobiologia;

geologia storica.

Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

esperimentazioni di chimica;

analisi numerica e programmazione: corso speciale per le scienze biologiche;

biochimica vegetale;

microbiologia industriale;

pedologia biologica;

biologia degli animali da laboratorio;

equilibri naturali e lotta biologica;

fisiologia degli insetti.

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

fotogeologia;

petrografia applicata;

difesa del suolo;

paleobiologia;

geologia storica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1976, n. 55.

Norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 61;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 3/1976 del 12 marzo 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

2° gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti.

Categoria *B* - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

Art. 2.

Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:

Reti del 1° gruppo:

Categoria *A*	L.	1.500
Categoria *B* simplex	»	5.500
Categoria *B* duplex	»	3.000
Categoria *C*	»	14.500

Reti del 2° gruppo:

Categoria *A*	L.	1.500
Categoria *B* simplex	»	4.400
Categoria *C*	»	10.700

Per gli abbonamenti della categoria *C* in uso a:

1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, il canone trimestrale è ridotto nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo	L.	9.375
Reti del 2° gruppo	»	6.900

I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

Art. 3.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6 % del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

	Nuovo impianto	Trasloco
Categorie *A* e *B*	L. 80.000	L. 50.000
Categoria *C*	» 100.000	» 70.000

Per la categoria *B* una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 50.000, è rateizzata in dodici trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente articolo sono ridotti alla metà.

Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 % del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente tra detto perimetro e la sede dell'utente stesso. I criteri per la determinazione di tali contributi sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su proposta motivata della società concessionaria.

Detta quota, nel caso di collegamento duplex, è ridotta alla metà e si applica a ciascuno dei coutenti.

Per la determinazione del perimetro dell'abitato si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.

Art. 6.

Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:

Categorie *A* e *B*	L.	800
Categoria *C*	»	1.000

Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è ridotto del 20 %.

Il canone trimestrale di abbonamento per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 300.

Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.

Art. 7.

Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla società concessionaria sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore)	L.	3.100
b) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno	»	600
c) presa a spina supplementare . . .	»	900

d) apparecchio oltre il primo su impianti a spina . . . . L. 1.600
e) apparecchio da tavolo di tipo normale principale o derivato . . . . . . » 600
f) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 3.000

Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto o trasloco è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 6000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'istallazione dell'apparecchio principale.

Art. 8.

Per gli impianti supplementari di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per gli impianti di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:

a) impianti intercomunicanti:
per ogni apparecchio . . . . L. 3.200
b) impianti a centralino manuale:
per ogni apparecchio . . . . . » 1.900
c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni entranti e uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio a operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione:
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati . . . . » 3.200
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati . . . . » 2.700
d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc):
per ogni apparecchio . . . . . . » 600
e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore) . . . . » 1.800
f) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno . . . . . . » 450
g) presa a spina supplementare . . » 650
h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina . . . . » 1.000
i) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 500
l) apparecchio da tavolo di tipo normale » 400
m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.) . . . . » 4.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1000 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.

Art. 9.

Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 40, corrispondenti ad uno scatto di contatore.

La tariffa per una conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50, IVA compresa.

Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 200.

Art. 10.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 11.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali	1	140
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	70
da oltre 15 fino a 30 km	1	37,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	20
da oltre 60 fino a 120 km	1	15
da oltre 120 fino a 240 km	1	12
oltre 240 km	1	12

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

Art. 12.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	140
da oltre 15 fino a 30 km	1	75
da oltre 30 fino a 60 km	1	40
da oltre 60 fino a 120 km	1	30
da oltre 120 fino a 240 km	1	24
oltre 240 km	1	24

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	100
da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	28
da oltre 60 fino a 120 km	1	22,5
da oltre 120 fino a 240 km	1	20
oltre 240 km	1	20

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

Art. 14.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	45
da oltre 15 fino a 30 km	1	25
da oltre 30 fino a 60 km	1	15
da oltre 60 fino a 120 km	1	12
da oltre 120 fino a 240 km	1	9
oltre 240 km	1	9

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

Art. 15.

In deroga a quanto previsto negli articoli 9, 11, 12, 13 e 14, in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, i primi 70 e 150 scatti trimestrali, rispettivamente per gli impianti singoli e duplex della categoria *B* di abbonamento e cumulativamente per conversazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi a contatore, sono addebitati a L. 30 ciascuno.

Gli scatti eccedenti i predetti valori trimestrali sono addebitati a L. 40 ciascuno.

Art. 16.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

Comunicazioni interurbane settoriali . . .	L.	30
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	»	50
da oltre 15 fino a 30 km	»	100
da oltre 30 fino a 60 km	»	175
da oltre 60 fino a 120 km	»	250
da oltre 120 fino a 240 km	»	325
oltre 240 km	»	400

Art. 17.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice, escluse quelle settoriali, effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

fino a 15 km	L.	25
da oltre 15 fino a 30 km	»	50
da oltre 30 fino a 60 km	»	85
da oltre 60 fino a 120 km	»	125
da oltre 120 fino a 240 km	»	160
oltre 240 km	»	200

Art. 18.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 19.

A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 75.

Art. 20.

Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perchè, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 200.

Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere un importo pari a L. 200.

Art. 21.

Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente deve pagare un importo pari a L. 200.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

Art. 22.

Per le richieste di conversazioni presso i posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, la quota fissa dovuta dall'utente nei casi previsti dai precedenti articoli 9, terzo comma, 20 e 21 è stabilita nella misura di L. 100 ferma restando, ove prevista, la corresponsione per intero della tassa di recapito dell'avviso per espresso, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

Art. 23.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1000 per ognuna.

Art. 24.

La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

Art. 25.

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 1200 con un minimo di L. 6000.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1000 scatti trimestrali.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2000 scatti trimestrali.

Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 30.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco, per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti, sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'art. 4.

Art. 26.

Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10, i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L.	600.000
Circuiti interurbani:		
fino a 15 km	»	990.000
da oltre 15 fino a 30 km	»	1.980.000
da oltre 30 fino a 60 km	»	3.465.000
da oltre 60 fino a 120 km	»	4.950.000
da oltre 120 fino a 240 km	»	6.435.000
oltre 240 km	»	7.920.000

Art. 27.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle conversazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 20 per ogni conversazione documentata.

Art. 28.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° aprile 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1976

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 23

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli della « C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese - Società cooperativa a r.l. », in Bagheria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della « C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bagheria (Palermo), in data 24 ottobre 1972, per notaio F. Catania, rep. n. 33454, con il quale è stato modificato lo statuto della cooperativa predetta, al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

Vista la domanda in data 8 settembre 1975, con la quale la « C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese », con sede in Bagheria (Palermo), ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la medesima cooperativa ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo, con nota numero 16699 del 20 novembre 1975;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 28 gennaio 1976;

Considerato che la cooperativa istante è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella « C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bagheria (Palermo), via Parisi, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3324)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Nuova denominazione dell'« Associazione fra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della zona della provincia di Palermo ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 6 agosto 1970, con il quale l'« Associazione fra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della zona della provincia di Palermo » è stata iscritta nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Considerato che l'associazione di cui trattasi, con assemblea straordinaria indetta il 28 luglio 1975, ha rilevato la necessità di ampliare il proprio campo operativo in altre province della Sicilia, decidendo di conseguenza la modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;

Visto il verbale in data 28 luglio 1975, per notaio Bianca Barbera di Mezzoiuso, repertorio n. 15490;

Visto il parere espresso in data 28 gennaio 1976 del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

L'« Associazione fra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della zona della provincia di Palermo », già con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca, 111, assume la denominazione di « Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale », con sede in Palermo, via Generale Arimondi, 49.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3327)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1976-1988 per L. 36.430.000.000, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 524, recante aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 524, recante aumento *del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle* imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima, ed, in particolare, l'art. 4 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti a medio e lungo termine oppure attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1975 al 1977;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 35 miliardi occorrenti per l'anno 1976 di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui al ripetuto art. 4;

Visto l'art. 4, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ricordata legge 10 ottobre 1975, n. 524, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati speciali di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 524, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo, in valore nominale, di L. 36.430.000.000 (trentaseimiliardiquattrocentotrentamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da lire 3.643.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 25 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ARTIGIANCASSA » « LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 524 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1988 » « PRIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso

di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 25 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1976-1988 » « 10 OTTOBRE 1975, N. 524 » « PRIMA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 524 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1976-1988 » « PRIMA EMISSIONE ».

Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 25 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni **su indicate** saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi (cap. 4671) e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 4

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1976-1988 EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 524 - EMISSIONE DI LIRE 36.430.000.000.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	1.821.500.000	—	36.430.000.000
1-1-1977	1.821.500.000	—	
1-7-1977	1.821.500.000	—	36.430.000.000
1-1-1978	1.821.500.000	—	
1-7-1978	1.821.500.000	—	36.430.000.000
1-1-1979	1.821.500.000	—	
1-7-1979	1.821.500.000	3.643.000.000	32.787.000.000
1-1-1980	1.639.350.000	—	
1-7-1980	1.639.350.000	3.643.000.000	29.144.000.000
1-1-1981	1.457.200.000	—	
1-7-1981	1.457.200.000	3.643.000.000	25.501.000.000
1-1-1982	1.275.050.000	—	
1-7-1982	1.275.050.000	3.643.000.000	21.858.000.000
1-1-1983	1.092.900.000	—	
1-7-1983	1.092.900.000	3.643.000.000	18.215.000.000
1-1-1984	910.750.000	—	
1-7-1984	910.750.000	3.643.000.000	14.572.000.000
1-1-1985	728.600.000	—	
1-7-1985	728.600.000	3.643.000.000	10.929.000.000
1-1-1986	546.450.000	—	
1-7-1986	546.450.000	3.643.000.000	7.286.000.000
1-1-1987	364.300.000	—	
1-7-1987	364.300.000	3.643.000.000	3.643.000.000
1-1-1988	182.150.000	—	
1-7-1988	182.150.000	3.643.000.000	—

(3308)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1976-1987 per L. 49.960.000.000, ai sensi della legge 4 agosto 1975, n. 394, recante ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.a.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 394, recante ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.a., ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche od altri istituti a medio e lungo termine oppure con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di speciali certificati di credito, negli anni 1975 e 1976;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 48 miliardi occorrente per l'anno 1976 di far luogo ad una emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui al ripetuto art. 2;

Visto l'art. 2, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ripetuta legge 4 agosto 1975, n. 394, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita la emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed allo ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati speciali di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 agosto 1975, n. 394, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 49.960.000.000 (quarantanovemiliardinovecentosessantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 94,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in 10 serie da lire 4.996.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pabagile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 23 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ULTERIORE AUMENTO DEL CAPITALE DELLA GEPI » « LEGGE 4 AGOSTO 1975, N. 394 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 23 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 » « LEGGE 4 AGOSTO 1975, N. 394 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « LEGGE 4 AGOSTO 1975. N. 394 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1976-1987 ».

Segue l'indicazione dell'importo e del numero della cedola.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 23 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano le medesime diciture delle cedole, tranne che sul rovescio.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1976 per il pagamento degli interessi (cap. 4671) e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 5

PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1976-1987 EMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1975, N. 394 - EMISSIONE DI LIRE 49.960.000.000.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1976	2.498.000.000	—	49.960.000.000
1-1-1977	2.498.000.000	—	
1-7-1977	2.498.000.000	—	49.960.000.000
1-1-1978	2.498.000.000	—	
1-7-1978	2.498.000.000	4.996.000.000	44.964.000.000
1-1-1979	2.248.200.000	—	
1-7-1979	2.248.200.000	4.996.000.000	39.968.000.000
1-1-1980	1.998.400.000	—	
1-7-1980	1.998.400.000	4.996.000.000	34.972.000.000
1-1-1981	1.748.600.000	—	
1-7-1981	1.748.600.000	4.996.000.000	29.976.000.000
1-1-1982	1.498.800.000	—	
1-7-1982	1.498.800.000	4.996.000.000	24.980.000.000
1-1-1983	1.249.000.000	—	
1-7-1983	1.249.000.000	4.996.000.000	19.984.000.000
1-1-1984	999.200.000	—	
1-7-1984	999.200.000	4.996.000.000	14.988.000.000
1-1-1985	749.400.000	—	
1-7-1985	749.400.000	4.996.000.000	9.992.000.000
1-1-1986	499.600.000	—	
1-7-1986	499.600.000	4.996.000.000	4.996.000.000
1-1-1987	249.800.000	—	
1-7-1987	249.800.000	4.996.000.000	—

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1976.

Riconduzione alla forma ordinaria della contribuzione relativa all'assicurazione I.N.A.I.L. delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto di terzi con uso di carburante agevolato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prevede la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni speciali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta dell'8 aprile 1975, concernente la riconduzione alla forma ordinaria della contribuzione relativa all'assicurazione delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto di terzi con uso di carburante agevolato;

Vista altresì la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto nella seduta del 7 ottobre 1975 che stabilisce al 1° gennaio 1974 la decorrenza della suddetta contribuzione in forma ordinaria;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione delle anzidette delibere;

Decreta:

Sono approvate le delibere adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle sedute dell'8 aprile 1975 e 7 ottobre 1975, nel testo annesso al presente decreto, concernenti la riconduzione alla forma ordinaria della contribuzione relativa all'assicurazione delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite per conto di terzi con uso di carburante agevolato, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Roma, addì 16 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1976.

Approvazione del modello di certificato di garanzia finanziaria per il trasporto di materie nucleari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasposto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi protocollo e allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, recante norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore;

Visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Decreta:

E' approvato il modello di certificato di garanzia finanziaria per il trasporto di materie nucleari con annesse note esplicative, allegati al presente decreto.

Il suddetto modello è composto di tre quadri che occupano le quattro facciate di un unico foglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

CERTIFICATO DI GARANZIA FINANZIARIA PER IL TRASPORTO DI MATERIE NUCLEARI

CERTIFICAT DE GARANTIE FINANCIERE POUR LE TRANSPORT DE SUBSTANCES NUCLEAIRES

CERTIFICATE OF FINANCIAL SECURITY FOR THE CARRIAGE OF NUCLEAR SUBSTANCES

Modello di certificato raccomandato dal Comitato di Direzione della NEA

Modèle de Certificat recommendé par le Comité de Direction de la NEA

Model Certificate recommended by the NEA Steering Committee

(redatto in conformità dell'art 4 (*c*) della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, in data 29 luglio 1960, ratificata e resa esecutiva con legge 12 febbraio 1974, n. 109)

CERTIFICATO DI GARANZIA FINANZIARIA PER IL TRASPORTO DI MATERIE NUCLEARI

CERTIFICAT DE GARANTIE FINANCIERE POUR LE TRANSPORT DE SUBSTANCES NUCLEAIRES

CERTIFICAT OF FINANCIAL SECURITY FOR THE CARRIAGE OF NUCLEAR SUBSTANCES

redatto in conformità dell'art. 4 (*c*) della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, in data 29 luglio 1960 e dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n 1860, sostituito dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519.

établi conformément à l'article 4 (c) de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en date du 29 juillet 1960 et de l'article 16 de la loi decembre 1962, n. 1860, substitué par l'article 2 du decreto del Presidente della Repubblica 10 mai 1975, n. 519

issued in accordance with article 4 (c) of the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th July 1960 and with article 16 of the law 31th December 1962, No. 1860, substitued by the article 2 of the decreto del Presidente della Repubblica 10th May 1975, No 519

I

1 Numero del certificato
Numero du certificat
Certificate number . . . . .

2 Nome e indirizzo dell'esercente responsabile
Nom et adresse de l'exploitant responsable
Name and address of the operator liable

Nome
Nom
Name . . . .

Indirizzo
Adresse
Address . . . .

3 Ammontare della garanzia
Montant de la garantie
Amount of the security . . . .

4 Tipo di garanzia
Type de garantie
Type of security . . . .

5 Durata della garanzia
Duree de la garantie
Duration of the security . . . . .

6 Descrizione delle materie nucleari coperte dalla garanzia
Designation des substances nucleaires couvertes par la garantie
Nuclear substances in respect of which the security applies . . . . .

7 Itinerario coperto dalla garanzia
Itineraire couvert par la garantie
Carriage in respect of which the security applies

8 Nome e indirizzo dell'assicuratore (o degli assicuratori) e (o) della (o delle) persona (e) che ha (nno) prestato la garanzia finanziaria
Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et (ou) de la (ou des) personne (s) ayant accorde une garantie financiere
Name and address of the insurer (s) and/or guarantor (s)

Nome
Nom
Name

Indirizzo
Adresse
Address

Rilasciato a — il — dal
Delivre a — Le — Par
Issued in — On — For and on behalf of

a) Il (o i) garante (i)
Le (ou les) garant (s)
The guarantor (s)

Indicazione
Designation

Firma e titolo
Signataire et titre
Signer and title

b) Lo Stato (nel caso di intervento)
L'Etat (le cas echéant)
The State (where applicable)

Firma e titolo
Signataire et titre
Signer and title

II

Si certifica che la persona indicata al paragrafo 2 è un esercente ai sensi della Convenzione di Parigi e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n 519

Je soussigné, certifie que la personne visée au paragraphe 2 est un exploitant au sens de la Convention de Paris et du decreto del Presidente della Repubblica 10 mai 1975, n 519

I hereby certify that the party mentioned in paragraph 2 is an operator within the meaning of Paris Convention and of the decreto del Presidente della Repubblica 10th May 1975, No. 519

Rilasciato a — il — da
Délivré à — le — par
Issued in — on — for and on behalf of

(L'Autorità pubblica competente)
(L'Autorité publique compétente)
(The Competent Public Authority)

III

L'esercente responsabile
L'exploitant responsable
The operator liable

con sede in
dont la siège est
whose address is

certifica che il trasporto di materie nucleari di seguito descritte è effettuato per suo conto ed è coperto dalla garanzia finanziaria indicata nel quadro I
certifie que le transport de substances nucléaires décrit ci-après est effectué pour son compte et qu'il est visé par la garantie mentionnee dans le Cadre I
certifies that the carriage of nuclear substances described hereinafter is carried out on his behalf and that such carriage is covered by the security mentioned in Part I

Descrizione delle materie nucleari coperte dalla garanzia
Designation des substances nucleaires couvertes par la garantie
Nuclear substances in respect of which the security applies

Itinerario coperto dalla garanzia
Itineraire couvert par la garantie
Carriage in respect of which the security applies

Rilasciato a — il — da
Délivré à — le — par
Issued on — on — for and on behalf

Firma:
Signature

(L'esercente responsabile)
(L'exploitant responsable)
(The operator liable)

Note esplicative relative al certificato di garanzia finanziaria per il trasporto di materie nucleari, di cui all'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519.

QUADRO I

Paragr.fo 2

Nel caso previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, in luogo del nome dell'esercente deve essere riportato quello del trasportatore.

Paragrafo 3

L'ammontare indicato per la garanzia deve riferirsi ad incidente; tuttavia se non è possibile ottenere una copertura per incidente, deve essere precisato *se la copertura è per periodo di tempo o per viaggio.*

Se l'ammontare totale della garanzia risulta da più garanzie differenti, deve essere precisato l'ammontare di ciascuna di esse. L'ammontare totale della garanzia deve essere conforme alle disposizioni dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519.

Paragrafo 4

Il certificato deve indicare se si tratta di una assicurazione (e, in tal caso, deve precisare il numero di polizza) o di altra forma di garanzia finanziaria. Se la garanzia è fornita in più forme differenti, queste debbono essere enumerate.

Paragrafo 5

L'iscrizione « durata della garanzia » deve precisare la data di decorrenza. Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, l'assicuratore (o il garante) non può sospendere o porre termine alla garanzia finanziaria prima che il trasporto delle materie nucleari si sia concluso e che le materie stesse siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge.

Paragrafo 6

La descrizione deve permettere di identificare in maniera precisa le materie nucleari oggetto del trasporto e deve contenere l'indicazione del numero complessivo dei contenitori o degli imballaggi e i relativi contrassegni di identificazione. Tuttavia, nel caso in cui l'esercente sia titolare di una polizza di assicurazione o di altra garanzia che copra per un periodo di tempo determinato e senza soluzione di continuità tutta una serie di trasporti, la descrizione stessa può essere di carattere generale, a condizione che il quadro III, d'uso facoltativo, sia compilato e permetta l'identificazione precisa delle materie nucleari costituenti l'oggetto del trasporto particolare per il quale il certificato viene rilasciato.

Paragrafo 7

Debbono essere indicati, nella misura in cui siano conosciuti in anticipo, i principali punti di passaggio del trasporto e, in particolare, le frontiere. Potranno eventualmente essere precisati il nome e l'indirizzo del destinatario.

QUADRO III

Il quadro III, d'uso facoltativo, è compilato dall'esercente o dal trasportatore autorizzato ad assumere la responsabilità civile, quando la garanzia di cui al quadro I dia una copertura generale per tutta una serie di trasporti.

Il quadro III, utilizzato per la descrizione del singolo trasporto al quale si riferisce, deve indicare le materie nucleari coperte dalla garanzia, il numero complessivo dei contenitori o degli imballaggi e i relativi contrassegni di identificazione.

Il predetto quadro III non può, in alcun caso, costituire da solo certificato valido ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e non può essere utilizzato che a completamento del quadro I.

(3270)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la circoscrizione Alto-Adige.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisone dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la circoscrizione Alto-Adige è composto come segue:

Ferro prof. Ottone, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Knoll dott. Josef e Tschirnel dott. Rainer, in rappresentanza della provincia di Bolzano;

Solva Sigfied, in rappresentanza della camera di commercio;

Pautauner Anton, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Visintainer dott. Guido, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Durnwalder dott. Luis, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Persona prof. Renzo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Pasqualetto avv. Giovanni, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Rainer Tschirnel.

Il suddetto comitato ha sede in Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sulla economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per il Molise è composto come segue:

Bruni dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Accarino dott. Pasquale e De Luca dott. Leonardo, in rappresentanza della regione Molise;

Pasquariello dott. Giacinto, in rappresentanza dell'ente di sviluppo agricolo;

Pasquale Mario, in rappresentanza della camera di commercio;

Petteruti Romano dott. Adelmo, in rappresentanza del consorzio di bonifica;

Guido dott. Giordano, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Ghiselli dott. Adolfo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Marino dott. Mario, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Dalia dott. Adolfo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Mogavero dott. Giuseppe, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Pasquale Accarino.

Il suddetto comitato ha sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisone dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per l'Umbria è composto come segue:

Rossi prof. Alfio Crispolto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cavicchi dott. Aurelio e Strinati dott. Nazareno, in rappresentanza della regione Umbria;

Bassi dott. Paolo, in rappresentanza dell'ente di sviluppo agricolo;

D'Annibale dott. Annibale, in rappresentanza della camera di commercio;

Bufi ing. Angelo, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Befani per. agr. Alfio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Giordani dott. Roberto, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Colombo dott. Antonio, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Abbozzo prof. Paolo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Milletti prof. Roberto, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Aurelio Cavicchi.

Il suddetto comitato ha sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.I.D.A.-Maraua, in Aprilia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il dott. Giulio Donadio, residente a Roma, piazza Cucchi, 3, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.I.D.A.-Maraua, in Aprilia (Latina), in sostituzione del dott. Clemente Tronci, deceduto.

(3240)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.I.D.A.-Garian, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il dott. Giulio Donadio, residente a Roma, piazza Cucchi, 3, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.I.D.A.-Garian, in Roma, in sostituzione del dott. Clemente Tronci, deceduto.

(3241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 447.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.799.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1384/M)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1385/M)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.978.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371/M)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364/M)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 269.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365/M)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366/M)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1367/M)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368/M)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369/M)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370/M)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372/M)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 357.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373/M)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.972.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374/M)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Sala Consilina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1375/M)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376/M)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita di Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377/M)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378/M)

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Militello in Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.506.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379/M)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Massa (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.044.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381/M)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.336.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382/M)

Autorizzazione al comune di Follonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Follonica (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383/M)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.609.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1386/M)

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Cisterna di Latina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1387/M)

Autorizzazione al comune di Correggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Correggio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 309.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1388/M)

Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Esterzili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1389/M)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 22.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1390/M)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1391/M)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 198.023.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1392/M)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1393/M)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 282.264.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1394/M)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1395/M)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.135.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1396/M)

Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Alà dei Sardi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1397/M)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1398/M)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.431.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1399/M)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 18.509.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1400/M)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1401/M)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1402/M)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1403/M)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 149.000.000, per la copertura del disavanzo economioo del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1404/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di Santa Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1405/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, il comune di San Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1406/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 17 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	880 —	880 —	883 —	880 —	880 —	879,95	879,90	880 —	880 —	880 —
Dollaro canadese	893,90	893,90	893 —	893,90	894 —	893,90	893,75	893,90	893,90	893,90
Franco svizzero	347,50	347,50	345 —	347,50	343 —	347,50	345 —	347,50	347,50	347,50
Corona danese	143,31	143,31	140 —	143,31	143 —	143,30	144 —	143,31	143,31	143,30
Corona norvegese	158,27	158,27	160 —	158,27	157,75	158,25	159,50	158,27	158,27	158,25
Corona svedese	199,95	199,95	202 —	199,95	199,50	199,95	202 —	199,95	199,95	199,95
Fiorino olandese	326,36	326,36	328 —	326,36	325,50	326,30	330 —	326,36	326,36	326,35
Franco belga	22,375	22,375	21,20	22,375	22,25	22,36	23,25	22,375	22,375	22,35
Franco francese	187,10	187,10	186,50	187,10	186,50	187,10	190 —	187,10	187,10	187,10
Lira sterlina	1686,50	1686,50	1684,80	1686,50	1684,50	1686,50	1685 —	1686,50	1686,50	1686,50
Marco germanico	347,97	347,97	343,50	347,97	344,35	347,95	346,50	347,97	347,97	347,95
Scellino austriaco	48,09	48,09	48 —	48,09	48 —	48,05	49,10	48,09	48,09	48,05
Escudo portoghese	31,20	31,20	31 —	31,20	29 —	31,20	30,80	31,20	31,20	31,20
Peseta spagnola	13,13	13,13	13,10	13,13	13,119	13,12	13,15	13,13	13,13	13,10
Yen giapponese	2,945	2,945	2,95	2,945	2,929	2,94	2,95	2,945	2,945	2,95

Media dei titoli del 17 marzo 1976

Titolo				Quotazione
Rendita 5 % 1935				96,150
Redimibile 3,50 % 1934				98,500
»	3,50 % (Ricostruzione)			84,450
»	5 % (Ricostruzione)			94,825
»	5 % (Riforma fondiaria)			92,450
»	5 % (Città di Trieste)			91,875
»	5 % (Beni esteri)			90,750
»	5,50 % (Edilizia scolastica)		1967-82	81,825
»	5,50 %	» »	1968-83	80,950
»	5,50 %	» »	1969-84	81,975
»	6 %	» »	1970-85	83,300
»	6 %	» »	1971-86	82,275
»	6 %	» »	1972-87	81,850
»	9 %	» »	1975	97,850

Titolo		Quotazione
Certificati di credito del Tesoro	5 % 1976	100,35
» » »	5,50 % 1976	100,75
» » »	5 % 1977	99,90
» » »	5,50 % 1977	100,50
» » »	5,50 % 1978	99,90
» » »	5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° gennaio 1977)	94,975
» 5 %	(» 1° aprile 1978)	89 —
» 5,50 %	(scad. 1° gennaio 1979)	89,025
» 5,50 %	(» 1° gennaio 1980)	85,850
» 5,50 %	(» 1° aprile 1982)	82,475
» poliennali 7 %	1978	94 —
» » 9 %	1979	95,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	879,95
Dollaro canadese	893,825
Franco svizzero	346,25
Corona danese	143,655
Corona norvegese	158,885
Corona svedese	200,975
Fiorino olandese	328,18
Franco belga	22,812
Franco francese	188,55
Lira sterlina	1685,75
Marco germanico	347,235
Scellino austriaco	48,595
Escudo portoghese	31 —
Peseta spagnola	13,14
Yen giapponese	2,947

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a centocinquanta posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale fu indetto un concorso, per esami, a centocinquanta posti di notaio ed altresì i decreti ministeriali 31 gennaio 1974, 7 febbraio 1974 (due decreti), 12 febbraio 1974 e 2 marzo 1974, relativi alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975, con il quale è stata approvata la relativa gradutoria;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1) Caminiti Giuseppe a Gemona del Friuli, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
2) Pastore Andrea a Palena, distretto notarile di Chieti;
3) Lo Schiavo Giancarlo a Racconigi, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
4) La Gioia Luigi a Caldaro, distretto notarile di Bolzano;
5) Morici Maria Antonietta a Petralia Sottana, distretto notarile di Termini Imerese;
6) Meterangelis Vincenzo a Bovino, distretto notarile di Foggia;
7) Corradini Pierluigi a Tirano, distretto notarile di Sondrio;
8) Balestri Stefano a Cremona, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
9) Cicogna Zeno a Rovereto, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
10) Sordi Riccardo a Dogliani, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
11) Fantin Giannaugusto a San Martino di Lupari, distretto notarile di Padova;
12) Petroni Maurizio a Stanghella, distretto notarile di Padova;
13) Schiavi Lidio a Adria, distretto notarile di Rovigo;
14) Bellezza Enrico a Borgosesia, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
15) Griffo Beniamino a Serravalle Scrivia, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;
16) Finadri Andrea a San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova;
17) Esposito Vincenzo a Volpedo, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona;
18) Spano Biagio Franco a Ceglie Messapico, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
19) Kechler-Ferrari Cesare a Chioggia, distretto notarile di Venezia;
20) Giacobini Roberto a Torricella Peligna, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
21) Todeschini Giovanni Battista a Longarone, distretto notarile di Belluno;
22) Podetti Diego a Saluzzo, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
23) Cascione Giorgio a Presicce, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
24) Pesiri Edgardo a Palazzo San Gervasio, distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
25) Vecchioni Sergio a Lipari, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
26) Gasparro Fiorella a Cavaglià, distretto notarile di Biella;
27) Pizzutelli Maria Bianca Argentina a Celenza sul Trigno, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
28) Parasassi Giovanni a Apricena, distretto notarile di Lucera;
29) Lupinacci Martino a Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza;
30) Bellezza Claudio a Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella;
31) Rocca Mauro a Sabbioneta, distretto notarile di Mantova;
32) Catena Alfredo a Buia, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
33) Pessolano Giuseppina a Tricarico, distretto notarile di Matera;
34) Montanari Maurizio a Agazzano, distretto notarile di Piacenza;
35) Leonzio Antonietta a Casacalenda, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;
36) Tedone Giuseppe a Spinazzola, distretto notarile di Trani;
37) Donegana Pier Luigi a Ardenno, distretto notarile di Sondrio;
38) Vitagliano Domenico a Irsina, distretto notarile di Matera;
39) Pecoraro Antonino a Canicattì, distretto notarile di Agrigento;
40) Ricciardi Riccardo a Santa Croce di Magliano, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;
41) Dimita Vito Erasmo a San Daniele del Friuli, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
42) Magnani Alberto a Ostiano, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
43) Caruso Renato ad Alia, distretto notarile di Termini Imerese;
44) Costa Concetta Maria a Gorizia, distretto notarile di Gorizia;
45) Formisano Antonio a Ortisei, distretto notarile di Bolzano;
46) Sertori Fabrizio a Pescarolo ed Uniti, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
47) Russo Krauss Francesco a Pinerolo, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
48) Menozzi Fausto a Fondo, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
49) Simone Mario a Teglio, distretto notarile di Sondrio;
50) Colizzi Livio a Nuoro, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
51) Golia Angelo a Manduria, distretto notarile di Taranto;
52) Memeo Domenico a Lavello, distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
53) Alifano Errico a Tolve, distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
54) Puliatti Emilia a Francavilla di Sicilia, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
55) Trevisani Felice a Palmanova, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
56) Bucciarelli-Ducci Paolo a Condove, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
57) Rivani-Farolfi Nicola a Canale, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
58) De Luca Francesco a San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera;
59) Mottola Francesco a Sommariva del Bosco, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
60) Orzi Luigi a Cumiana, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
61) Beltrandi Carlo a Sedegliano, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
62) Rizzuto Aurora a Gorizia, distretto notarile di Gorizia;
63) Trani Caterina a Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera;
64) Cutrupia Antonio a Santa Lucia del Mela, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
65) Pace Luigia a Bisignano, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

66) Greco Aida a Soriano Calabro, distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
67) D'Innella Angela a Forenza, distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
68) Callegaro Roberto a Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno;
69) Giuffrè Luigi a Monguelfo, distretto notarile di Bolzano;
70) Tolomei Rodolfo a Refrancore, distretto notarile di Asti;
71) di Biase Renato a Volturara Appula, distretto notarile di Lucera;
72) Liotti Pasquale a Francavilla in Sinni, distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;
73) Federici Filippo a Montechiaro d'Asti, distretto notarile di Asti;
74) Pafumi Sergio a Mineo, distretto notarile di Caltagirone;
75) Grimaldi Agostino a Montemaggiore Belsito, distretto notarile di Termini Imerese;
76) Peronese Francesco a Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato;
77) del Noce Federico a Gioia Tauro, distretto notarile di Palmi;
78) d'Argenio Luigi Maria a Condino, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
79) Borro Gianluigi a Venasca, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
80) Gusmani Roberta Luisa a Murisengo, distretto notarile di Casale Monferrato;
81) Fraenza Giampaolo a Vipiteno, distretto notarile di Bolzano;
82) Suriani Cesare a Moggio Udinese, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
83) Saroldi Aldo a Paluzza, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
84) Matano Mario a Seminara, distretto notarile di Palmi;
85) Polimeni Gaetano a Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, d'ufficio;
86) Frattarolo Adolfo a Rometta, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
87) Laffranchi Gian Luigi a Ampezzo, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
88) Lojacono Vincenzo a Ploaghe, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
89) Renta Salvatore a Maierato, distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
90) Giffone Francesco a Rombiolo, distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
91) Innocenti Giacomo a Comeglians, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
92) Lorenzi Egidio a San Demetrio Corone, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
93) Alì Giovanni a Pachino, distretto notarile di Siracusa;
94) Polli Luigi a Dolianova, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
95) Pelosi Alberto a Iglesias, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
96) Ferrara Andrea a Lanusei, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
97) Benedetti Maria Teresa a Ozieri, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
98) Disabato Angelo a Montalbano di Elicona, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
99) De Salvo Giuseppe a Sinopoli, distretto notarile di Palmi;
100) Calvi Vittoria a Lipari, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
101) Frattarolo Vincenzo a Modica, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
102) Annibaldi Luigi a Stilo, distretto notarile di Locri;
103) Furitano Gioachino a Cammarata, distretto notarile di Agrigento;
104) Nappi Nunzio a Militello in Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone;
105) Galvani Maria Pia ad Ardore, distretto notarile di Locri;
106) Carannante Antonio a Grotteria, distretto notarile di Locri;
107) Cuomo Rosa a Ierzu, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
108) Sassoli Giovanni Battista a Pattada, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
109) Amabile Vincenzo a Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento;
110) Podagrosi Giuseppe a San Nicolò Gerrei, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
111) Raspanti Maria Assunta a Mammola, distretto notarile di Locri;
112) Travaglini Carlo a Enna, distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
113) Minoli Giuseppe Massimo a Nicosia, distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
114) Di Cave Gilberto a Mogoro, distretto notarile di Oristano.

Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1976

LEONE

BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 38

(3012)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nello schema di domanda allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 1976, concernente il bando di concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1976, alla lettera *a*), invece di *30°* anno di età, leggasi *32°* anno di età.

(3476)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per soli titoli, a trentadue posti di preside negli istituti professionali di Stato.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte II, supplemento ordinario n. 2, n. 47-48 del 20-27 novembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 235, relativo alla approvazione della graduatoria, alla tabella di valutazione dei titoli e alla relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, a trentadue posti di preside negli istituti professionali di Stato indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1972.

(3126)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona, viale Concordia - tel. 26555 (int. 529).

(3400)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 16 dicembre 1975, numeri 716 e 729, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di radiologia;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rieti.

(3390)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia ospedaliera aperta al pubblico

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° dicembre 1975, n. 139, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia ospedaliera aperta al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), piazza Antognozzi.

(3391)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a tre posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(3392)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI COLOGNA VENETA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cologna Veneta (Verona) - tel. 0442/85034-5.

(3393)

OSPEDALE CIVILE «F. STELLINI» DI NOGARA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Nogara (Verona) - tel. 88040/88148.

(3394)

OSPEDALE «OPERA PIA CASTIGLIONI» DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

In esecuzione alla deliberazione consiliare 20 febbraio 1976, n. 17, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena), via Giardini, 23.

(3395)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760770)